

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Quirino Lorelli Consigliere

Giuseppina Mignemi Consigliere

Maria Rita Micci Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **59245** del
registro di segreteria, proposto dal sig. **xxx**

, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Pavanetto del Foro

di Forlì ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del

medesimo Avv. Matteo Pavanetto in Forlì, Viale Bolognesi n. 12, in

forza di procura speciale posta in calce all'atto di appello;

- appellante -**contro**

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21,

(C.F. 80078750587), rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti:

	Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - posta elettronica certificata avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it);	
	Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);	
	Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);	
	Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T - posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);	
	Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U - posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);	
	come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;	
	- appellato -	
	avverso e per la riforma	
	della sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica n.95/2021 non notificata ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973	
	VISTO l'atto di appello;	
	VISTI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITI nell'udienza del 10 luglio 2024, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'avv. Matteo Pavanetto per l'appellante, sig. xxx e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.),	
		2

FATTO

1. Ricorso in primo grado.

Con ricorso in primo grado il sig. **xxx**, già Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri e titolare di pensione calcolata con il sistema misto decorrente dal 3.05.2018, con un servizio utile, alla data del 31.12.1995, di 14 anni e 5 mesi, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento conseguente all'applicazione dell'art.54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della cd. quota retributiva del trattamento di quiescenza, in luogo dell'art. 44 applicato dall'Istituto previdenziale, nonché la condanna dell'I.N.P.S. al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento di quiescenza, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2. Memoria INPS di primo grado.

L'I.N.P.S., nel costituirsi in giudizio con memoria tempestivamente depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando l'inapplicabilità dell'art.54 alla posizione del ricorrente in quanto posto in quiescenza con un'anzianità inferiore a 15 anni di servizio utile al 31.12.1995, richiamando al fine alcuni passaggi della motivazione della citata sentenza n.1/QM/2021.

In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, l'I.N.P.S. ha richiesto che sugli arretrati sia dovuto solo il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. La sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n.95/2021

Il giudice monocratico, con sentenza della Corte dei conti Sezione

Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n.95/2021, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese in quanto infondato per i seguenti motivi.

La legge n. 335/1995, all'art. 1, comma 13, ha fatto salva, in regime transitorio, la liquidazione della pensione *"secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"* (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento), in favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni.

Per i dipendenti i quali, come l'odierno ricorrente, alla medesima data avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è stato invece attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in forza del quale le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 sono calcolate:

- per una quota secondo il sistema retributivo previgente;
- mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

L'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che:

1. "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

Successivamente la questione è stata affrontata dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede di decisione di questione di massima, con la sentenza n. 1, del 4 gennaio 2021.

All'esito di una ricostruzione, sistematica delle disposizioni del d.p.r. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni Riunite hanno affermato il seguente principio di diritto:

"La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% "

In merito allo specifico problema relativo all'applicabilità dell'aliquota del 44% anche in favore dei militari i quali, cessati dal servizio dopo il 31.12.1995, a tale data avessero maturato un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, la giurisprudenza di questa Corte, si era recentemente consolidata aderendo all'interpretazione per cui tale aliquota andasse loro riconosciuta, ovviamente pro quota nei limiti degli anni di servizio utili al 31.12.1995. Tale posizione era stata espressa, da ultimo, dalle Sezioni centrali d'appello: dalla Prima Sezione centrale d'Appello, con le sentenze n. 201, 202, 203 e 312, del 2020, dalla Seconda Sezione centrale d'appello, con le sentenze n. 170 e 228, del 2020.

Anche tale questione è stata affrontata dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la già menzionata sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021 che ha affermato il principio di diritto per cui:

"L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".

Pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover conformarsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.1/2021. Ciò, in ragione dell'imprescindibile esigenza di certezza e di uniformità per cui l'ordinamento attribuisce a queste ultime la funzione nomofilattica, non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi che inducano a possibili interpretazioni difformi da quella esplicita sul punto dalle suddette Sezioni riunite.

Pertanto il giudice di prime cure respingeva il ricorso del sig. xxx, con un'anzianità al 31.12.1995 di 14 anni 5 mesi e 12 giorni arrotondati a 14 anni e 5 mesi con compensazione delle spese per la novità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite.

4. Atto di appello del sig. xxx.

Con atto di appello del 14 settembre 2021 il sig. Gnagnanella Mario impugnava la sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna n.95/2021 del 16 marzo 2021 depositata in segreteria il 19 marzo 2021 per i seguente motivo:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 D.P.R. n.1092 del 1973 avendo INPS errato la percentuale di calcolo di riferimento (2,44% per ogni anno di servizio espletato sino al 31.12.1995).

L'appellante è cessato dal servizio a far data dal 2.05.2018, con decorrenza della pensione dal 3.05.2018, con il grado di Maresciallo Maggiore dei Carabinieri ove si era arruolato a far data dal 14.07.1981.

Come si evince dalla determina – prospetto riepilogativo INPS, (doc. n. 1), alla data del 31.12.1995 il M.llo Magg. xxx aveva maturato una anzianità di servizio di 14 anni 5 mesi e 12 giorni arrotondati a 14 anni e 5 mesi.

Nella determina si legge che gli veniva conferita la pensione diretta ordinaria di anzianità, applicandogli il c.d. sistema misto.

La domanda contenuta nell'atto di appello è ammissibile in quanto non si tratta di un mutamento del *petitum* e/o della *causa petendi* afferente la domanda originariamente svolta dall'odierno appellante che chiede sempre e solo che venga applicato al periodo c.d. retributivo della sua pensione (14 anni e 6 mesi) l'art. 54 del D.P.R. n.1092 del 1973 nei limiti indicati dalla sentenza n.1 del 2021 delle SS.RR. della Corte dei Conti.

Nel merito, non è condivisibile la motivazione del giudice di prime cure nel respingere il ricorso di I grado, ovvero che per “*l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni*”.

Tale affermazione non significa che gli anni di servizio utile svolto dal militare prima del 31.12.1995 NON vadano rivalutati, così come assume INPS, bensì che andranno rivalutati nella percentuale del 2.44% annuo sino al 31.12.1995 senza applicazione della percentuale del 44% (“*conseguentemente l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota*

retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni").

Tale periodo di lavoro va rivalutato, ma applicando l'art. 54 del D.P.R. n.1092 del 1973 previsto per i militari e non il parametro desunto dall'art. 44 del medesimo D.P.R. e previsto per gli impiegati civili dello Stato.

La sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite, pertanto, NON esclude affatto l'applicazione dell'art. 54 DPR 1092 del 1973 anche ai militari con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1995, essendosi semplicemente limitata ad indicare il corretto parametro di rivalutazione del c.d. periodo retributivo della pensione attribuita ai militari con il sistema misto, prevedendo l'applicazione di un indice di rivalutazione del 2.44% tout court e prescindendo dal fatto che il militare, al 31.12.1995, avesse raggiunto o meno i 15 anni di servizio effettivo.

Nel caso de quo il ricorrente è andato in pensione dopo 39 anni e 7 mesi di servizio.

Del resto, diversamente ragionando, l'applicazione dell'art. 54 darebbe vita ad un inammissibile quanto ingiustificata disparità di trattamento tra i militari che al 31.12.1995 avevano una anzianità di servizio di almeno 15 anni (ma meno di 18) e coloro che al 31.12.1995 avevano una anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

A sostegno di tale tesi si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei conti che con sentenza n. 12 del 22.7-2.9.2021 hanno statuito che:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20

anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile” ponendo fine ad ogni avversa, quanto irragionevole, interpretazione di INPS.

Per cui, l'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 dovrà trovare applicazione anche alla parte c.d. retributiva della pensione del M.llo Magg. dei Carabinieri in pensione xxx, con la conseguenza che la stessa, pari ad anni 14 e 6 mesi, dovrà essere rivalutata da INPS nella misura del 2,44% per ogni anno di servizio utile ante 31.12.1995 e con onere del ricalcolo in capo alla medesima INPS.

4.1 Richieste del legale dell'appellante.

Pertanto, l'avv. Matteo Pavanetto nel chiedere l'accoglimento dell'appello chiede a questa Sezione Centrale d'appello:

nel merito di:

a) accogliere l'appello interposto e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 95 del 2021 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna;

e per l'effetto:

b) riconoscere il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla sua originaria decorrenza, applicando sulla parte di trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo l'interpretazione delle Sezioni Riunite nella sentenza nn.1 e 12 del 2021, con applicazione della percentuale di calcolo ivi indicata del 2,44% per 14 anni e 5 mesi;

c) riconoscere il diritto dell'appallante a percepire anche gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti in base alla riliquidazione di cui al punto a) e quelli percepiti;

d) riconoscere il diritto dell'appellante a percepire gli interessi legali sui maggiori ratei dovuti, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici Istat e come previsto dalla sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10 del 2002.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

5.Memoria dell'I.N.P.S.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio con memoria evidenzia quanto segue.

In via preliminare, in rito, si osserva che, dopo la notifica dell'atto di appello, controparte ha notificato all'ente il verbale dell'udienza del 14 febbraio 2024, in cui si dà atto che è stato rilevato dal Collegio *«l'omesso deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'estratto a verbale di cui all'udienza 8 novembre 2023»*.

Nel presente giudizio sono state già tenute due udienze, quella dell'8 novembre 2023 e quella del 14 febbraio 2024, senza che tuttavia parte appellante notificasse all'appellato il decreto di fissazione, ovvero il verbale di udienza contenente il rinvio. A sommosso avviso della scrivente difesa, ex art. 182 comma 6, c.g.c., all'udienza del 14 febbraio 2024 il Collegio avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, stante il mancato adempimento di parte appellante all'ordine di notificare il verbale dell'udienza dell'8 novembre 2023.

Ad ogni modo, qualora l'eccezione in rito venga respinta, nel merito di deduce quanto segue.

La decisione di primo grado ha respinto la richiesta di riliquidazione della quota retributiva della pensione, in applicazione dell'aliquota unica del 44% di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 con ampie, puntuali e corrette considerazioni giuridiche, con le quali concorda la scrivente difesa.

La sentenza gravata è conforme alla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite di codesta Corte, richiamata infatti dal Giudice di prime cure.

Stante l'intervento, medio tempore, della sentenza n. 12/2021/Q, successiva a quella qui gravata, ci si rimette alle valutazioni di codesta Sezione in relazione all'avverso appello.

5.1 Le richieste dell'appellato I.N.P.S.

Conclusivamente l'Istituto previdenziale ha chiesto a questa Sezione Centrale d'Appello il rigetto dell'avverso appello con ogni conseguenza di legge.

6. All'odierna udienza le parti, riportandosi agli atti, hanno confermato le richieste di accoglimento per l'appellante e di rigetto per l'appellato

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

7. Preliminarmente, il Collegio respinge l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art.196 del c.g.c. sollevata dall' INPS, evidenziando che il difensore di parte appellante, come da documentazione in atti risulta aver regolarmente notificato all'INPS la fissazione d'udienza e il verbale d'udienza (estratto) del 14.2.24 con relata di notifica telematica,

eseguendo quanto disposto dal Presidente del Collegio dell'udienza del 14.2.2024 che aveva rinviato la trattazione del giudizio n. 59245 all'udienza del 10.7.2024 non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art.196 del c.g.c.

Pertanto, l'eccezione sollevata dall'INPS è infondata e va rigettata. Poiché all' odierna udienza sono presenti entrambe le parti, il giudizio passa in decisione.

8. La questione controversa concerne il computo della quota retributiva della pensione per i militari (o per gli appartenenti ai corpi ad essi assimilati), che sono cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni.

Nel caso in esame l'appellante sig. xxx è cessato dal servizio a far data dal 2.05.2018, con decorrenza della pensione dal 3.05.2018, con il grado di Maresciallo Maggiore dei Carabinieri ove si era arruolato a far data dal 14.07.1981.

Come si evince dalla determina – prospetto riepilogativo INPS alla data del 31.12.1995 il M.llo Magg. xxx aveva maturato una anzianità di servizio di 14 anni 5 mesi e 12 giorni arrotondati a 14 anni e 5 mesi. Nella determina si legge che gli veniva conferita la pensione diretta ordinaria di anzianità, applicandogli il c.d. sistema misto.

9. Determinazione del trattamento pensionistico con il sistema misto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle

anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Invero, il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all'ultima retribuzione in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni 10 o più (cfr., art. 7, legge n. 503/1992) in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995.

10. I diversi orientamenti applicativi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

L'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 stabilisce ai primi due commi che:

1. "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni si sono contrapposti due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, richiamato dall'INPS, tale norma e, quindi, l'aliquota del 44% sarebbero state applicabili soltanto ai militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, la cui pensione fosse stata calcolata unicamente con il sistema retributivo.

La giurisprudenza prevalente ha valorizzato la previsione del comma 2 dell'art.54, riferita ai militari con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurre che la disposizione del comma 1 non sia riferita soltanto a coloro che cessino dal servizio con un'anzianità di servizio compresa tra i quindici e i venti anni di anzianità, ma valga a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

11. Le sentenze n.1 e n.12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

La complessa materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in due pronunce depositate nel 2021.

In un primo tempo, le SS.RR. sono state chiamate a decidere - ai fini della corretta ed uniforme interpretazione dell'articolo 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - in ordine alla seguente questione di massima: *“se il beneficio previsto dall'articolo 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni”*.

In altri termini se la *“quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba:*

- *essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto articolo 54;*
- *oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.*

12. La sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Con la prima sentenza n. 1/2021/QM del 4.1.2021, le Sezioni Riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.*

In relazione all’ambito di operatività della normativa di cui si tratta, le Sezioni riunite hanno inoltre ritenuto che:

“l’articolo 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento e in particolare non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato articolo 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995 del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio”.

Quanto all’individuazione dell’aliquota di rendimento, la regola in concreto applicabile al collocamento in quiescenza secondo il sistema retributivo, è quella del: *“coefficiente massimo dell’80% espressamente previsto dal legislatore all’articolo 54, comma 7, che determina l’attribuzione del coefficiente del 44% al primo segmento ventennale determinato dall’ovvio calcolo $2,20\% \text{ all'anno} \times 20 \text{ anni} = 44\%$.”* (sent. SS.RR. 1/QM/2021, citata).

Tuttavia, tale sentenza escludeva l'applicazione di tale coefficiente coloro i quali avevano maturato **un'anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995**, creando di fatto una disparità di trattamento.

Infatti, nella richiamata sentenza n.1/QM/2021 si precisava che:
“l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

13. La sentenza n.12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Con la seconda sentenza n.12/2021/QM/, depositata il 9 settembre 2021, le stesse SS.RR. hanno definitivamente chiarito che tale aliquota, trova applicazione anche nei confronti di coloro i quali abbiano maturato un'anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995, come affermato dalla giurisprudenza prevalente delle Sezioni centrali di questa Corte.

Con tale ultima pronuncia è stato affermato il seguente principio di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione 8 dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.*

14. Esito del giudizio

In applicazione dei richiamati principi - che questa Sezione ritiene di condividere non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi

che inducano a possibili interpretazioni difformi da quelle esplicate dalle

Sezioni riunite - l'appello del sig. x x x va accolto con

annullamento dell'impugnata sentenza della Corte dei conti della

Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n.95/2021.

Pertanto, il trattamento di quiescenza del pensionato appellante,

difformemente da quanto liquidato dall'INPS e dalla richiamata sentenza

del giudice di primo grado, deve essere rideterminato in applicazione dei

criteri sopra esposti, ovvero tenendo conto dell'effettivo numero di anni

di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo

coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del

2,44% annuo.

Per completezza, in punto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si

ricorda che il giudizio pensionistico, in quanto giudizio sul rapporto e

non sull'atto, non è limitato dai motivi di ricorso, ma esclusivamente

dalla *causa petendi* e dal *petitum*.

Pertanto, non è viziata da ultrapetizione, la pronuncia che accerta

l'aliquota corretta da applicarsi per il calcolo della quota retributiva del

trattamento pensionistico dell'appellato, trattandosi di accertamento

ricompreso nel *petitum* originale. Sulle differenze per i ratei arretrati,

spettano, ai sensi dell'art. 167, co. 3 c.g.c., gli interessi di legge e la

rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalle SS.RR. di

questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM.

15. Regime delle spese

Quanto alle spese di lite il Collegio dispone la compensazione delle spese

tenuto conto all'intervenuto mutamento della giurisprudenza.

	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando	
	ACCOGLIE L'APPELLO	
	del sig. xxx come in motivazione e per l'effetto,	
	DICHIARA IL DIRITTO	
	del sig. xxx alla:	
	a) riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con	
	applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema	
	retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di	
	servizio utile maturato sino al 31.12.1995;	
	b) liquidazione, sulle differenze pensionistiche, per i ratei arretrati, dalla	
	data della maturazione del diritto fino al soddisfo, ai sensi dell'art.	
	167, co. 3 c.g.c., degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria	
	secondo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte dei conti	
	nella sentenza n. 10/2002/QM.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.	
	Il Presidente e Estensore	
	Tammaro Maiello	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria 25/07/2024	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
		18

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della
Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo
52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 25/07/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

Roma, 25/07/2024